



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2013 (10.06)
(OR. en)**

10257/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0175 (NLE)**

**EEE 21
STATIS 43**

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Mittente: | Commissione europea |
| Data: | 31 maggio 2013 |
| n. doc. Comm.: | COM(2013) 335 final |
| Oggetto: | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 335 final

Bruxelles, 30.5.2013
COM(2013) 335 final

2013/0175 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE
in merito ad una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE
per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della
cooperazione nel settore statistico**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è inteso a modificare il protocollo 30. Gli Stati EFTA-SEE intendono continuare a partecipare al programma statistico pluriennale dell'UE. Poiché la dotazione finanziaria del programma statistico europeo 2013-2017 è stata fissata soltanto per il 2013, e benché il quadro finanziario per il 2014-2017 non sia ancora stato definito, è opportuno che il comitato misto SEE adotti una decisione sulla partecipazione al programma per il 2013.

Pertanto il progetto di decisione del Comitato misto SEE integra il nuovo programma statistico europeo 2013-2017 nel protocollo 30 dell'accordo SEE per il 2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE
in merito ad una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE
per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della
cooperazione nel settore statistico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² (in seguito denominato "l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 30.
- (3) Il protocollo 30 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.
- (4) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017³, prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell'attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

- (5) Il programma statistico SEE 2013 deve essere basato sul regolamento (UE) n. 99/2013 e deve comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti i pertinenti aspetti, economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.
- (6) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2013.
- (7) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 30 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

Allegato

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n.

del

**che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE
per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della
cooperazione nel settore statistico**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE",
in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017⁴, prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell'attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.
- (2) Il programma statistico SEE per il 2013 deve essere basato sul regolamento (UE) n. 99/2013 e deve comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti gli aspetti pertinenti, economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2013.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo seguente è inserito dopo l'articolo 4 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)) del protocollo 30 dell'accordo SEE:

⁴ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 12.

“Articolo 5

Programma statistico 2013

1. Il programma statistico europeo 2013-2017, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4, costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico europeo 2013-2017 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
2. Un programma statistico specifico SEE per il 2013 è elaborato congiuntamente dall’Ufficio statistico dell’EFTA e da Eurostat. Il programma statistico SEE per il 2013 rientra nell’ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione, ed è formulato in parallelo ad esso, conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4. Il programma statistico SEE per il 2013 è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
3. Per il 2013 gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente in conformità all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e ai relativi regolamenti finanziari per un importo pari al 75% dell’importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) e iscritto al bilancio dell’Unione europea per il 2013.
4. L’atto seguente è oggetto del presente articolo:
 - **32013 R 0099**: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

* [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*